



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18200

Data: 23/03/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/03/2019 relativo all'incontro (13889) di Campionato Nazionale Femminile Italian HL W disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 16/03/2019 tra HC Torino Bulls 2011 (669) e AHC Lakers Neumarkt Egna (624).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Inibizione ad attività federale sino al 05/04/2019 inflitte all'allenatore **Kudrna Zdenek** ai sensi degli artt.9.7 del Codice delle Penalità e 50, n.1, lett. a) del Regolamento di Giustizia da ogni attività sportiva – amministrativa connessa alle funzioni di dirigente dell'H.C. Torino Bulls 2011 con interdizione allo svolgimento di qualunque incarico / attività / ruolo nell'ambito della F.I.S.G. .

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Ricca Valentina** (n. tessera 32963) della società A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 669 per violazione degli artt.15.1 del Codice delle Penalità e 50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Kudrna Zdenek (n. tessera 32999) : dal rapporto arbitrale emerge che l' incontro iniziava con un ritardo di 42 minuti a causa delle condizioni precarie della pista ghiacciata, il cui manto risultava scalfito e quindi pericoloso per l'incolumità di atleti e arbitri, a fronte del cattivo funzionamento della lama della macchina levigatrice del ghiaccio.

Durante l' uscita dal campo di gioco resasi necessaria per consentire l' effettuazione dei necessari interventi riparatori, il predetto tesserato si avvicinava agli Ufficiali di gara, rivolgendosi loro con atteggiamento offensivo ed intimidatorio, per il fatto che gli stessi non avrebbero fornito le dovute spiegazioni del disposto differimento dell' inizio della gara ed allontanandosi senza attendere risposta. Lo stesso tesserato, una decina di minuti più tardi, si presentava nello spogliatoio assegnato agli arbitri con l' intenzione di scusarsi per l' accaduto, sottolineando peraltro che, secondo il suo parere, gli arbitri in generale non si dimostrerebbero propensi al dialogo.

Ciò premesso, il comportamento ingiurioso ed intimidatorio denunciato dal direttore di gara non può trovare giustificazione alcuna nelle ragioni esposte dal tesserato Kudrna Zdenek e va pertanto punito, anche se il successivo ravvedimento dimostrato dal reo può valere quale circostanza di attenuazione dell'infliggenda sanzione disciplinare.

Ricca Valentina (n. tessera 32963) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,52, durante un disimpegno difensivo, la predetta giocatrice Valentina Ricca caricava irregolarmente un' avversaria, colpendola successivamente con ripetuti pugni e continuando nell' aggressione anche dopo che la giocatrice altoatesina si trovava distesa sulla pista ghiacciata. Quest' ultima, a scopo di difesa, colpiva a propria volta con un pugno l' avversaria.

La tesserata Ricca Valentina veniva comminata una penalità minore per il fallo di carica irregolare più penalità maggiore di cattiva condotta per rissa.

Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dalla giocatrice punita appare connotato da gratuita ed inutile violenza, perpetrata nei confronti dell' avversaria anche quando la stessa si trovava ormai a terra e quindi in condizioni di minorata difesa:



Per contro la punizione inflitta dal direttore di gara appare piuttosto blanda rispetto alla descritta aggressione che, a parere di questo Giudice Sportivo, dev'essere sanzionata con la squalifica non inferiore a 2 (due) giornate, di cui una a fronte della circostanza aggravante contestabile dell' avere agito per motivi futili.

Si segnala che la comminata squalifica andrà scontata in partite di campionato, eventualmente anche nel prossimo campionato ed anche in caso di cambiamento di squadra e/o categoria da parte dell'atleta ivi punita.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 150.00 - (centocinquanta/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi